



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

Determinazione Dirigenziale n. 1094 del 30-06-2022

Proposta di Determinazione Dirigenziale n 1214 del 30-06-2022

SERVIZIO COMMERCIO
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

OGGETTO: MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA DEI TITOLI AMMINISTRATIVI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE FINO AL 31/12/2023.

Proposta di Determinazione

al Dirigente

Richiamate:

- la deliberazione n. 12 del 29/03/2022, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 13 del 29/03/2022, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione esercizio 2022-2024;
- la deliberazione n. 271 del 15/06/2022, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), il Piano degli Obiettivi (P.D.O.), il Piano della Performance (P.P.) anno 2022 e pluriennale 2022-2024;
- la deliberazione di G.C. n. 29 del 27/01/2010, avente ad oggetto: “Art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella legge 102/2009 (decreto anticrisi 2009) - Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti dell’Ente”;

Visto - il D. Lgs 31 marzo 1998, n.114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;

Vista la Legge Regionale 13 giugno 2014, n. 10 “Testo Unico in materia di commercio”;

Visto il vigente regolamento comunale “Criteri per la regolamentazione del commercio su aree pubbliche in attuazione dell’articolo 13 della Legge regionale Umbria 20 gennaio 2000, n. 6” approvato con D.C.C. n. 3 del 30/01/2003 e ss.mm.ii.;

Visti

- il D. Lgs 26 marzo 2010, n. 59 che nel recepimento nell’ordinamento statale della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, aveva rinviato ad una Intesa in Conferenza Unificata i criteri per l’assegnazione delle concessioni di posteggio di commercio su aree pubbliche;
- l’Intesa in Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 che aveva individuato i criteri da utilizzare nelle procedure selettive per l’assegnazione dei posteggi ed aveva prorogato le concessioni in essere al 2017;
- l’art. 6 comma 8 del D.L. 30 dicembre 2016, convertito in Legge 27 febbraio 2017, n. 19 che aveva prorogato al 31 dicembre 2018 la validità delle concessioni stesse, ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2020 così come stabilito dall’art. 1 comma 1180 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- l’art. 1 co. 686 della L. 30 dicembre 2018, n.145 che ha determinato l’esclusione del settore dall’ambito di applicazione della Direttiva Servizi;

- l'articolo 181, commi 4-bis e 4-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge n. 77/2020, concernente il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche in scadenza entro il 31.12.2020 per l'esercizio di commercio sulle aree pubbliche, attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali, rivendita di quotidiani e periodici e vendita di produttori agricoli;

- le Linee Guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 25/11/2020 in attuazione del disposto di cui all'art. 181, comma 4-bis del D.L. n. 34/2020;

- la D.G.R. n. 1241 del 16/12/2020 relativa alle modalità di rinnovo delle concessioni e, in particolare, il punto 2 che prevede la possibilità di avvio del procedimento mediante avviso unico all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune;

Considerato che - in ottemperanza alle citate disposizioni normative, questo Comune con propria Determinazione Dirigenziale n. 1976 del 28/12/2020 ha approvato lo schema di avviso pubblico avente ad oggetto *“Comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge n. 241/1990, per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l'esercizio del commercio in mercati, fiere e posteggi isolati, di attività artigianali, di somministrazione alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte di imprenditori agricoli, in scadenza al 31/12/2020”*, da valere ad ogni effetto di legge quale avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 241/1990;

Preso atto delle autorizzazioni al commercio sulle aree pubbliche nei posteggi dei mercati di cui all'art. 3 del vigente Regolamento Comunale, dei titoli abilitativi per la rivendita di quotidiani e periodici, e delle correlate concessioni all'occupazione di suolo pubblico, in scadenza al 31/12/2020;

Visto l'art. 26 bis della L. n. 69/2021 di conversione del D.L. n. 41/2021, ai sensi del quale le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

Preso atto che con D.L. 24/12/2021, convertito con modificazioni dalla L. 18/02/2022, n. 11, lo stato di emergenza è stato prorogato al 31/03/2022 e pertanto le stesse concessioni conservano la loro validità fino al 29/06/2022;

Rilevato che:

- l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con parere AS1721 del 15 febbraio 2021, avente ad oggetto *“Disciplina delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica”*, inviato al Senato, alla Camera dei Deputati, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dello Sviluppo Economico, ha rilevato un evidente contrasto tra la normativa nazionale e quella comunitaria in materia di concessioni e, di conseguenza, ha invitato gli enti alla disapplicazione della normativa adottata dal parlamento italiano. L'A.G.C.M. ha eccepito che il rinnovo automatico delle concessioni per dodici anni, senza l'espletamento di alcuna procedura ad evidenza pubblica, determina la mancata applicazione dei principi della concorrenza in violazione della Direttiva Servizi ed il diritto europeo, a danno della libera iniziativa economica e tutela della concorrenza, restringendo di fatto l'accesso e l'esercizio della attività economica di che trattasi.
- Le recenti sentenze nn. 17 e 18 del 09/11/2021 del Consiglio di Stato riunito in Adunanza Plenaria hanno dichiarato l'inefficacia delle relative proroghe ex lege (per le quali la l. n. 145 del 2018 e il d.l. n. 34 del 2020 avevano stabilito la scadenza del 31 dicembre 2033) delle concessioni balneari per contrasto con il diritto eurounitario, disponendo altresì una disciplina transitoria con cui le concessioni balneari continuano ad essere efficaci fino al 31/12/2023, al fine di consentire a Governo e Parlamento di approvare una normativa di riordino di tutta la materia in conformità con l'ordinamento comunitario;
- la recente Sentenza del TAR Lazio – Sez. II ter, n. 539 del 18 gennaio 2022 nel precisare l'applicabilità della direttiva Bolkestein, a tutela della concorrenza e del mercato, anche per il rilascio delle concessioni dei posteggi nei mercati sulle aree pubbliche da riassegnare mediante gare pubbliche, senza ricorrere a rinnovi automatici per ulteriori periodi (dodici anni) come invece stabilito dal D.L. 34/2020, ha sostenuto il principio secondo cui il dovere di non applicare una norma nazionale illegittima per violazione del diritto europeo, si estende, oltre agli organi giudiziari, anche a tutti gli uffici dello Stato, compresi Enti territoriali e gli enti pubblici; infine in analogia alla decisione assunta dalla citata Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha stabilito che le concessioni di posteggio nei mercati e fiere avranno efficacia fino al 31/12/2023, previo accertamento degli ulteriori presupposti di legge, al fine di evitare vuoti normativi e subordinare il rinnovo di tali concessioni all'esperimento di procedure ad evidenza pubblica;

• **Ritenuto** pertanto necessario.

- precisare che non si darà seguito al rinnovo automatico delle concessioni fino al 31/12/2032 previsto

dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25/11/2020, in attuazione dell'art.181 commi 4-bis e 4-ter della legge 17 luglio 2020, n. 77, bensì prenderanno avvio le procedure finalizzate all'assegnazione delle concessioni di posteggio in conformità con quanto andrà ad essere definito a livello legislativo in materia, in conformità ai principi di derivazione europea, subordinando il rilascio delle concessioni al preventivo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica;

- mantenere l'efficacia delle concessioni in scadenza alla data del 31/12/2020 fino alla data del 31/12/2023, in base alla decisione assunta dalla citata Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e dalla Sentenza 18 gennaio 2022, n. 539 del TAR Lazio, per evitare vuoti normativi, ed in attesa di una riforma organica del Parlamento che subordini il rilascio delle concessioni al preventivo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica;

- precisare in ogni caso che le stesse manterranno la propria validità sino al termine della procedura ad evidenza pubblica di futura indizione;

Dato atto che la proposta è tecnicamente regolare ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e non ha rilevanza contabile ;

DETERMINA

1) di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) **di mantenere l'efficacia delle concessioni in scadenza alla data del 31/12/2020 fino alla data del 31/12/2023**, sempre che sussistono gli ulteriori presupposti di legge, salvo l'individuazione di diversi termini con norme sovraordinate imperative e/o inderogabili, al fine di evitare vuoti normativi, dovendosi garantire dal 30/06/2022 l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche su posteggio fisso per le quali sono vigenti al 29/06/2022 le concessioni in essere, ed in attesa di una riforma organica del Parlamento che subordini il rilascio delle concessioni al preventivo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica;

3) di precisare che quanto riportato nel punto 2) debba essere applicato alle autorizzazioni al commercio sulle aree pubbliche nei posteggi dei mercati di cui all'art. 3 del vigente Regolamento Comunale, ai titoli abilitativi per la rivendita di quotidiani e periodici, e alle correlate concessioni all'occupazione di suolo pubblico, in scadenza al 31/12/2020;

4) di dare atto che permangono in capo ai concessionari tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio delle attività commerciali di cui trattasi;

5) di disporre la comunicazione dell'adozione del presente atto agli operatori economici interessati, disponendone la pubblicazione nell'Albo pretorio on-line e nel sito web istituzionale dell'Ente.

30-06-2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CESIRA SARGENTI

IL DIRIGENTE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

VISTO il documento istruttorio redatto dal SERVIZIO COMMERCIO che qui si intende integralmente trascritto;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la proposta;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l'art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- 1) di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **di mantenere l'efficacia delle concessioni in scadenza alla data del 31/12/2020 fino alla data del 31/12/2023**, sempre che sussistono gli ulteriori presupposti di legge, salvo l'individuazione di diversi termini con norme sovraordinate imperative e/o inderogabili, al fine di evitare vuoti normativi, dovendosi garantire dal 30/06/2022 l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche su posteggio fisso per le quali sono vigenti al 29/06/2022 le concessioni in essere, ed in attesa di una riforma organica del Parlamento che subordini il rilascio delle concessioni al preventivo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica;
- 3) di precisare che quanto riportato nel punto 2) debba essere applicato alle autorizzazioni al commercio sulle aree pubbliche nei posteggi dei mercati di cui all'art. 3 del vigente Regolamento Comunale, ai titoli abilitativi per la rivendita di quotidiani e periodici, e alle correlate concessioni all'occupazione di suolo pubblico, in scadenza al 31/12/2020;
- 4) di dare atto che permangono in capo ai concessionari tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio delle attività commerciali di cui trattasi;
- 5) di disporre la comunicazione dell'adozione del presente atto agli operatori economici interessati, disponendone la pubblicazione nell'Albo pretorio on-line e nel sito web istituzionale dell'Ente.
- 6) Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

30-06-2022

IL DIRIGENTE DELL' AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO
ANNA CONTI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005